

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1143

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLDI, LENOCI, de' COCCI, MEZZA MARIA VITTORIA,
AMADEI GIUSEPPE, QUARANTA, SIMONACCI**

Presentata il 6 marzo 1969

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi giorni della scorsa legislatura il Parlamento approvò la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente: disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Tale legge aveva preso l'avvio da varie proposte intese, fra l'altro, a far beneficiare del collocamento obbligatorio anche gli invalidi civili. L'esame approfondito della materia aveva suscitato perplessità tali da bloccare l'iter del provvedimento, improvvisamente superate a seguito dell'agitazione, allora in corso, degli invalidi civili. Infatti bastarono pochissimi giorni perché Camera e Senato risolvessero i problemi sospesi, varando il provvedimento.

Accomunando in un'unica disciplina il collocamento degli invalidi ex militari e civili di guerra, dei mutilati per servizio, degli invalidi del lavoro, dei ciechi, dei sordomuti, degli ex tubercolotici e dei profughi, nonché degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, aggiungendovi gli invalidi civili, non si è tenuto suffi-

cientemente conto del numero elevatissimo dei nuovi beneficiari.

Infatti, anziché aumentare l'aliquota dei posti da conferire alle categorie protette, la legge l'ha notevolmente diminuita riducendo altresì, la possibilità di nuove assunzioni.

L'aliquota riservata alle categorie protette, già limitata dallo schema di provvedimento predisposto dall'apposito comitato ristretto nominato dalla XIII Commissione lavoro della Camera, nella misura del 18 per cento del personale, è stata ulteriormente ridotta al 15 per cento ed inoltre, sono state escluse dall'osservanza delle disposizioni della legge, le aziende private, le amministrazioni dello Stato, degli enti locali e le aziende municipalizzate con meno di 36 dipendenti tra operai ed impiegati.

Viceversa, con le leggi precedenti, che tutelavano il diritto al lavoro degli invalidi di guerra, l'obbligo delle assunzioni sorgeva quando l'azienda privata aveva almeno 11 dipendenti, fra impiegati ed operai e quando le pubbliche amministrazioni avevano pluralità di posti, anche di due soltanto, nelle diverse

carriere. La nuova disciplina esclude inoltre dai benefici della legge coloro che abbiano superato il 55° anno di età, mentre sinora tale preclusione non esisteva per il collocamento presso i privati datori di lavoro.

Appare perciò evidente la notevole riduzione apportata che si ripercuote più gravemente nei confronti degli invalidi residenti nei centri minori, specie del Mezzogiorno, dove operano aziende di piccola dimensione e dove gli enti locali hanno un personale molto limitato.

I legislatori, evidentemente, nel disporre le predette riduzioni, erano partiti dall'errato presupposto che il numero degli invalidi di guerra, a distanza di oltre un ventennio dall'ultimo conflitto, fosse di trascurabile entità, non tenendo presente la protezione dovuta a quelli occupati in conto percentuale e gli invalidi di guerra disoccupati che, come tali, fruiscono dell'assegno d'incollocamento il cui numero si aggira, ancor oggi, attorno alle 50.000 unità, con un onere per lo Stato di oltre 9 miliardi di lire annue. Non hanno altresì considerato che numerosi altri, ora adibiti a mansioni pesanti, necessitano di una diversa sistemazione più consona alle loro ridotte capacità lavorative e che altri ancora sono addetti a lavori di carattere non continuativo o hanno perso il posto per motivi vari, indipendenti dalla loro volontà.

* * *

A tale schematica elencazione dei motivi di critica alla legge 2 aprile 1968, n. 482, va aggiunto, non certo ultimo, la attribuzione delle funzioni del collocamento delle categorie protette ai normali uffici del lavoro lasciando all'Opera nazionale invalidi di guerra, limitatamente a un periodo di 5 anni, il solo avviamento al lavoro degli invalidi di guerra, in base a segnalazioni degli uffici provinciali del lavoro, senza integrare il loro organico col personale specializzato necessario.

Come si ricorderà anche la legge del 1921 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, affidava alle giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione le mansioni del collocamento dei minorati su segnalazione della ONIG. Successivamente, con la legge 5 dicembre 1925, n. 2151, i poteri e le funzioni relative al collocamento degli invalidi di guerra furono attribuite alle rappresentanze provinciali (ora direzioni provinciali) dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Tale trasferimento di compiti fu determinato dalla necessità di attribuire ad un organo specializzato le mansioni relative al collocamento degli invalidi di guerra, sottraendole ai normali uffici ai quali affluisce la massa dei lavoratori in cerca di occupazione.

Anche ora gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, non hanno personale sufficiente né addestrato per le nuove mansioni, tanto è vero che nei primi otto mesi di applicazione della legge n. 482, si può affermare che il collocamento obbligatorio di fatto è cessato.

È da tener presente che l'Opera nazionale invalidi di guerra, nel campo del collocamento ha svolto un'attività ultraquarantennale, con risultati che possono considerarsi del tutto proficui, grazie soprattutto, all'alto grado di efficienza dei suoi uffici centrali e periferici.

È da aggiungere che, in relazione ai propri fini istituzionali ed alle attribuzioni di rappresentanza dei legittimi interessi degli invalidi di guerra, insiti nella riconosciuta legittimazione a ricorrere avverso gli atti amministrativi non conformi alle disposizioni di legge in materia già in vigore, l'ONIG ha promosso una abbondante ed utilissima giurisprudenza da parte degli organi di giustizia amministrativa.

Pertanto l'attribuire nuovamente all'ONIG, come viene qui proposto, la funzione attiva per il collocamento di tutti i « soggetti fisicamente o socialmente minorati » risponderebbe, oltretutto al dettato dell'articolo 38 della Costituzione, ai principi generali della programmazione, tendente alla qualificazione degli enti e renderebbe effettivamente operante la legge sui collocamenti protetti.

Ciò, inoltre, risponde ai voti espressi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra, dall'Unione mutilati per servizio, dalla Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili, e tiene conto delle varie istanze delle diverse categorie interessate al provvedimento.

* * *

La legge 2 aprile 1968, n. 482, che istituisce commissioni provinciali per il collocamento e una sottocommissione centrale per la trattazione di questioni di principio, ha trascurato, e ciò conferma la fretta della sua approvazione, persino l'inclusione nelle commissioni medesime di un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guer-

ra, ente morale che ha, anche per effetto del regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, la legittima rappresentanza degli interessi morali e materiali degli invalidi ex militari di guerra, nonché la loro tutela presso il Governo.

* * *

La proposta di legge che vi sottoponiamo, concernente modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, mira a sanare alcune delle sopramenzionate incongruenze.

Con l'articolo 1 si è inteso portare i limiti di età per le assunzioni presso privati datori di lavoro sino a quelli del loro pensionamento.

L'articolo 2 provvede ad una formulazione tecnicamente più rispondente alle particolari situazioni dei sordomuti, nei riguardi dei quali è stata usata, più propriamente, l'espressione di « privi dell'udito ».

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 della legge nel senso di ammettere al collocamento obbligatorio la moglie e i figli degli inabili al lavoro, anche se il matrimonio o il concepimento siano avvenuti posteriormente all'evento invalidante del genitore, sopprimendo la ingiustificabile sperequazione fra figli di uno stesso genitore a seconda della loro data di nascita.

L'articolo 4 prevede, senza un maggior onere per i privati datori di lavoro, un'unica percentuale fra invalidi militari di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi di servizio, in modo che i posti disponibili per gli appartenenti alle tre categorie vengano conferiti in misura proporzionale al loro numero, con precedenza ai più anziani di età.

Per quanto concerne le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, l'articolo 5 utilizzando la differenza fra le aliquote precedenti e quelle attuali ripristina, in parte, le percentuali di cui cumulativamente già fruivano gli invalidi ex militari di guerra e gli invalidi civili di guerra e i mutilati per servizio, disponendo, nell'ambito dell'unica aliquota per loro prevista, una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 3 per l'assegnazione dei posti.

Con l'articolo 6 si è inteso integrare il collegio medico provinciale, cui compete pronunciarsi sulla capacità lavorativa degli invalidi di guerra o per servizio, in applicazione dell'articolo 21, quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

L'articolo 7 ripristina l'obbligo, previsto dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950,

n. 375, per i privati datori di lavoro di assumere invalidi militari di guerra, invalidi civili di guerra e mutilati per servizio quando abbiano alle loro dipendenze più di 11 elementi fra operai e impiegati, confermando il diritto dell'invalido già sottoccupato o male occupato a fruire del beneficio della legge.

Analogamente l'articolo 8 ripristina l'obbligo per la pubblica amministrazione di assumere invalidi militari e civili di guerra e mutilati per servizio, quando il personale dipendente sia composto da un numero di unità da 2 a 35. Ad evitare, poi, che la norma resti inoperante, si è previsto che l'obbligo dell'assunzione sorga entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge e, successivamente, entro 180 giorni dal verificarsi delle vacanze.

Il successivo articolo 9 prevede norme analoghe per il personale delle imprese di navigazione marittima ed aerea, delle ferrovie dello Stato, delle imprese esercenti pubblici servizi in concessione, ecc.; sottopone al parere della commissione centrale del collocamento, sentite le commissioni provinciali, la concessione di parziali esoneri quando siano richiesti per le gravose condizioni delle attività dell'azienda, subordinando la concessione medesima all'assunzione di altrettanti orfani e vedove degli appartenenti alle categorie protette.

L'articolo 10 precisa norme più cogenti per il rispetto e l'applicazione della legge tenuto presente che nel passato le maggiori inadempienze si sono verificate proprio presso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11 affida all'Opera nazionale invalidi di guerra il servizio del collocamento, istituendo in ogni provincia una commissione provinciale del collocamento della quale fanno parte, tra l'altro, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, ora inspiegabilmente esclusi.

Con l'articolo 12 si istituisce una commissione centrale per il collocamento nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale alla quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con in più il parere sugli esoneri e l'incarico di decidere i ricorsi avverso il diniego di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge summenzionata.

L'articolo 13 è modificato in relazione alle mansioni restituite all'ONIG.

L'accertamento sanitario sulla natura ed il grado della invalidità non pregiudizievole alla salute ed alla incolumità dei compagni

ed alla sicurezza degli impianti, è demandato, dall'articolo 14, ad un collegio medico, nominato dal prefetto e sedente presso la direzione provinciale ONIG.

Gli articoli 15 e 16 modificano gli articoli 21 e 22 della legge in relazione al ripristinato affidamento delle mansioni del collocamento all'ONIG.

L'articolo 17 aggiorna, a distanza di 18 anni, l'ammontare delle ammende fissato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, per i privati datori di lavoro inadempienti all'obbligo di assunzione di personale delle categorie protette.

L'articolo 18 pone un termine perentorio per la trasmissione da parte del prefetto alla autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione non versate entro 60 giorni e ciò per

evitare la prescrizione del reato, come purtroppo si è verificato.

Gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 sono modificati anche essi in relazione ai compiti affidati nuovamente all'ONIG.

Onorevoli colleghi, siamo certi che la presente proposta di legge, che modifica quella già approvata nell'aprile dello scorso anno, incontrerà la vostra favorevole approvazione restituendo alle norme del collocamento delle categorie protette una maggiore efficacia, ma sin d'ora richiamiamo l'attenzione del Governo sulla esigenza di stanziare, nel bilancio dello Stato, quanto necessario per una adeguata rieducazione o riqualificazione professionale della mano d'opera invalida per un suo più facile inserimento nel ciclo produttivo nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria — presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa — degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi della vista, dei privi dell'udito, e degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, o il 60° per le assunzioni degli invalidi di sesso maschile presso le aziende private, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ».

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge s'intendono privi dell'udito coloro che sono colpiti da sordità assoluta o hanno un residuo uditivo non superiore a 40 decibel con eventuale correzione.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati dell'udito si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

I primi due capoversi dell'articolo 6 della legge n. 308 s'intendono applicabili soltanto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Nell'ambito della percentuale riservata ai privi dell'udito dalla presente legge, i posti

verranno assegnati con precedenza ai minorati che hanno contratto la minorazione prima dell'apprendimento del linguaggio ».

ART. 3.

L'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al collocamento obbligatorio a norma della presente legge gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, anche se il concepimento e il matrimonio siano avvenuti posteriormente all'evento invalidante ».

ART. 4.

L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi militari di guerra	}	50%
invalidi civili di guerra		
invalidi per servizio		
invalidi del lavoro	15%	
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%	
invalidi civili	15%	
privi dell'udito	5%	

Nell'ambito dell'unica percentuale riservata agli invalidi militari di guerra, civili di guerra e per servizio, i posti verranno assegnati in misura proporzionale ai beneficiari di ciascuna delle predette categorie iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19, con precedenza ai più anziani di età.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis. — « L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma dell'articolo 1, per le assunzioni previste dalla presente legge, è ripartita tra le varie categorie riservatarie per ogni singola carriera nelle misure seguenti:

	Carriere direttiva e concetto	Carriera esecutiva e operai	Carriera ausiliaria
invalidi militari di guerra	62,50	58,50	61,50
invalidi civili di guerra			
invalidi per servizio	11,25	12,50	11,50
invalidi del lavoro			
orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro	11,25	12,50	11,50
invalidi civili	11,25	12,50	11,50
privi dell'udito	3,75	4	4

In mancanza di diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

Nell'ambito dell'unica percentuale riservata agli invalidi militari di guerra, agli invalidi civili di guerra e agli invalidi per servizio, i posti verranno assegnati in misura proporzionale ai beneficiari di ciascuna delle predette categorie, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge, con precedenza ai più anziani di età ».

Art. 6.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sostituiti dai seguenti:

« Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, integrato, per gli invalidi di guerra o per servizio rispettivamente a norma degli articoli 21, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488, sia accertato, su richiesta dell'imprenditore o della pubblica amministrazione, o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare

pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione nel termine di 10 giorni all'Opera nazionale invalidi guerra per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto alla assunzione obbligatoria ».

ART. 7.

L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze da 11 a 35 lavoratori tra operai e impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere invalidi militari, civili di guerra e per servizio nella percentuale del 7,50 per cento.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori fra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie riservatarie per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio.

Le frazioni superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi dei precedenti commi saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nella assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al terzo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Lo stato di occupato non infirma il diritto dell'invalido a fruire del beneficio della presente legge.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a determinate categorie di beneficiari non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette, obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci ».

ART. 8.

L'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano nelle singole carriere pluralità di posti, anche se di due soltanto e sino a 35, sono tenuti ad assumere con precedenza senza concorso ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro 180 giorni dal verificarsi delle vacanze, invalidi militari, civili di guerra e per servizio, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica.

Le percentuali da calcolare sulla forza da 2 a 35 dipendenti saranno rapportate come segue ai posti d'organico e del personale in servizio in caso di mancanza totale o parziale dell'organico.

Per mancanza parziale dell'organico si intendono i casi in cui vi sia personale di ruolo e non di ruolo in eccedenza ai posti previsti dall'organico:

a) del 10,5 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente, da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 10,5 per cento del personale della carriera esecutiva o equipollente;

c) del 32 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Nei concorsi a posti delle carriere direttiva e di concetto o parificati, gli invalidi militari, civili di guerra e per servizio, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria fra i vincitori fino a che non sia raggiunta la percentuale del 12,5 per cento dei posti d'organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Allorquando le amministrazioni, aziende ed enti pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 1, abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere con precedenza, senza concorso ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro 180 giorni dal verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente Titolo I, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, in base alle seguenti percentuali:

a) del 18 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza numerica del personale di ruolo e non di ruolo, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 18 per cento del personale delle carriere esecutive od equipollenti;

c) del 52 per cento del personale ausiliario e equiparato.

Nei concorsi a posti delle carriere direttiva e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente Titolo, che abbiano conseguita l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 20 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenza stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti fra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9-bis.

Nell'espletamento dei concorsi e nelle assunzioni senza concorso previste dal presente articolo, lo stato di occupato non infirma il diritto dell'invalido a fruire dei benefici della presente legge ».

ART. 9.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese eser-

centi pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi, sono limitate alle seguenti qualitative e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti nella percentuale complessiva del 52 per cento.

Qualora l'azienda abbia un numero di dipendenti dei servizi attivi da 2 a 35, le percentuali saranno rispettivamente del 9 per cento, del 12,50 per cento e del 32 per cento a favore degli invalidi militari di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, flovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, la azienda di Stato per i servizi telefonici, l'amministrazione dei Monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite tutte le Commissioni provinciali interessate di cui all'articolo 16 e la Commissione centrale prevista dall'articolo 18, le aziende private che, per le speciali gravose condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che in sostituzione degli invalidi provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie di cui all'articolo 1, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di notificazione del relativo provvedimento. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dell'esonero.

Le domande di esonero indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovranno essere presentate alle Direzioni provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non supe-

riore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli esoneri già concessi ai privati datori di lavoro si considerano decaduti eppertanto le domande di esonero dovranno essere ripresentate.

La domanda di esonero, limitatamente all'escomputo richiesto, ha effetto sospensivo dall'obbligo di assunzione per le imprese di nuova costituzione, sempreché, venga avanzata entro il primo anno di attività.

Sono altresì decadute le opzioni autorizzate a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, ed i conseguenti esoneri ».

ART. 10.

L'articolo 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è sostituito dal seguente:

« Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto con la presente legge. Ove manchi la dichiarazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra che i posti di riserva per l'assunzione senza concorso sono stati già completamente coperti, l'esecutività e la registrazione dei provvedimenti sarà negata.

Del pari sarà negata l'esecutività e la registrazione delle delibere per la sistemazione in ruolo del personale avventizio qualora non sia interamente coperta la percentuale d'invalidi nei posti di ruolo.

I provvedimenti di cui ai precedenti comma possono avere esecuzione solo con la contestuale dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale invalidi di guerra, della indisponibilità di invalidi o di altri aventi diritto all'assunzione obbligatoria in possesso dei prescritti requisiti.

I provvedimenti di assunzione e di sistemazione in ruolo del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dell'Opera nazionale invalidi di guerra che dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti negli

elenchi di cui all'articolo 19, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale di protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione ».

ART. 11.

L'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è sostituito dal seguente:

« Il servizio del collocamento è affidato all'Opera nazionale invalidi di guerra.

Per gli invalidi minorati sensoriali della vista e dell'udito l'Opera nazionale invalidi di guerra effettuerà il servizio del collocamento tramite, rispettivamente, l'Unione italiana dei ciechi e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le direzioni provinciali di detta Opera si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso la direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio composta dal direttore provinciale dell'Opera invalidi di guerra, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste alle direzioni provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Le Amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui all'articolo 12, fermo restando l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 9-bis, hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni ».

ART. 12.

L'articolo 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Presso la direzione generale dell'Opera nazionale invalidi di guerra è istituita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una commissione centrale per il collocamento obbligatorio composta dal direttore generale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che la presiede, dal funzionario preposto al servizio collocamento dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La commissione ha il compito di:

1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbliga-

torio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini della precedenza nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni, gli esoneri e le compensazioni territoriali previste rispettivamente dagli articoli 13 e 21;

3) decidere i ricorsi dei soggetti tutelati dalla presente legge avverso il diniego di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 19 ».

ART. 13.

L'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Presso le direzioni provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei privi dell'udito, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, di tutela delle varie categorie, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione gratuitamente rilasciata dall'ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle

categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 16 ».

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, e ha sede presso la direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. È composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera o ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è soppresso.

ART. 15.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e luglio di ciascun anno, alla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra competente per territorio, un prospetto in duplice copia recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo distintamente per le singole province alle competenti direzioni provinciali e complessivamente alla Direzione generale della

Opera nazionale invalidi di guerra nonché alla direzione della stessa Opera nella cui provincia si trova la sede legale dell'azienda ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 16.

L'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici, soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla Direzione generale dell'Opera nazionale invalidi di guerra ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categorie, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredato di un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici a carattere locale, comunque denominati, ivi compresi gli enti pubblici economici, invieranno i prospetti di cui sopra alle prefetture ed alle Direzioni provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra entro la cui circoscrizione essi operano ».

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta entro 30 giorni alle direzioni provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sono puniti, previa diffida, a regolarizzare, entro 15 giorni, con una ammenda da lire 3.000 a lire 5.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto ».

ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni

dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria nel termine perentorio di 60 giorni da tale scadenza ».

ART. 19.

L'articolo 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate alla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ».

ART. 20.

L'articolo 26 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote percentuali fissate negli articoli 9, 9-bis, 11, 12 e 13 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 18 ».

ART. 21.

L'articolo 27 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi i quali potranno gravare sulle percentuali uniche riservate agli invalidi militari di guerra, civili di guerra e per servizio nella misura non eccedente il 5 per cento ».

ART. 22.

L'articolo 28 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del la-

voro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'ispeitorato del lavoro ed all'Opera nazionale invalidi di guerra ».

ART. 23.

L'articolo 29 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa occorrente per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 16, 18 e 20 nonché per le spese generali di funzionamento degli uffici dell'Opera nazionale invalidi di guerra incaricati delle funzioni attive, di legale rappresentanza e vigilanza, si provvede con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa dell'Opera nazionale invalidi di guerra per ciascun esercizio finanziario ».